

possa essere condannato per l'esercizio delle sue funzioni in base allo statuto della Corte penale internazionale (prima alternativa), o se la tutela come rifugiato debba essere accordata già quando tale soglia non sia raggiunta, vale a dire quando il richiedente asilo non abbia motivo di temere una sanzione penale, ma ragioni di coscienza ostino alla prestazione del servizio militare (alternativa 2).

- 7) In caso di risposta alla sesta questione pregiudiziale nel senso della seconda alternativa:

Se il mancato ricorso da parte del richiedente asilo alla normale procedura di obiezione di coscienza, pur sussistendo la possibilità, escluda la protezione come rifugiato a norma delle succitate disposizioni o se la tutela come rifugiato possa essere presa in considerazione anche quando si tratti di una decisione di coscienza attuale.

- 8) Se la degradazione dall'esercito, l'irrogazione di una pena detentiva e la conseguente condanna e discriminazione sociale rappresentino un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), o c), della direttiva 2004/83/CE.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 settembre 2013 — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel**

(Causa C-473/13)

(2013/C 336/20)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Adala Bero

*Convenuto:* Regierungspräsidium Kassel

**Questione pregiudiziale**

Se dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (<sup>1</sup>), derivi l'obbligo di uno Stato membro di eseguire

in linea di principio il trattenimento ai fini dell'allontanamento in appositi centri di permanenza temporanea anche quando tali strutture sono presenti solo in una parte delle unità territoriali federali in cui è suddiviso lo Stato membro interessato, ma non in altre.

(<sup>1</sup>) GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 settembre 2013 — Thi Ly Pham**

(Causa C-474/13)

(2013/C 336/21)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Thi Ly Pham

*Autorità interveniente:* Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

**Questioni pregiudiziali**

Se sia compatibile con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (<sup>1</sup>), collocare insieme ad altri detenuti il destinatario di un provvedimento di allontanamento, se questi acconsente alla sistemazione comune.

(<sup>1</sup>) GU L 348, pag. 98.

**Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-478/13)

(2013/C 336/22)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e M. Owsiany-Hornung)

Convenuta: Repubblica di Polonia

### Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo introdotto nell'ordinamento nazionale l'obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione delle coltivazioni OGM, in conformità alla parte C della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, non avendo istituito un registro per la localizzazione delle stesse coltivazioni OGM e non avendo reso pubbliche le informazioni circa la loro localizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della citata direttiva 2001/18/CE;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/18/CE è scaduto il 17 ottobre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 106, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 24 settembre 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-509/13 P)

(2013/C 336/23)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-197/12, e, di conseguenza, rifiutare la registrazione della domanda di marchio figurativo comunitario n. 7585045 «METRO» per servizi della classe 36;

— condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

### Motivi e principali argomenti

L'impugnazione proposta avverso la menzionata decisione del Tribunale si basa sostanzialmente su tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009 <sup>(1)</sup>, in quanto avrebbe erroneamente interpretato le prestazioni di servizi alle quali i marchi in conflitto si riferiscono e avrebbe omesso di effettuare un esame globale dei marchi controversi.

In secondo luogo, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con un'altra sentenza emessa dal Tribunale in una causa che vedeva opposte le stesse parti e che riguardava questioni identiche relative a marchi simili. La sentenza nella causa T-284/11, che sarebbe totalmente connessa alla presente causa, non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale, sebbene la ricorrente avesse tempestivamente e debitamente prodotto tale pronuncia nell'ambito del procedimento.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sarebbe inficiato da irregolarità che avrebbero pregiudicato i suoi interessi e che la avrebbero ripetutamente esposta ad una situazione di mancanza di tutela giuridica. In particolare, la fase orale del procedimento si sarebbe svolta senza la sua partecipazione, sebbene essa avesse chiesto un rinvio d'udienza per un motivo grave e debitamente comprovato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 25 settembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2013, causa T-358/08, Spagna/Commissione**

(Causa C-513/13 P)

(2013/C 336/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione Europea